



Roma 11 marzo 2026

Alla Regione Lazio  
Assessorato Sanità  
Pec: [salute@pec.regione.lazio.it](mailto:salute@pec.regione.lazio.it)

Alla C.A. dott.ssa Ciuffa

Oggetto: quesito.

Spett.le Ente

questo sindacato è stato costituito al fine di tutelare gli interessi e le ragioni degli esercenti la professione di psicologo.

Nell'ambito delle proprie attività questo sindacato è stato interessato da numerosissimi iscritti, soprattutto esercenti nel Lazio, affinché fornisca chiarimenti in relazione alla deliberazione di codesto Ente n. 447/2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 106 del 29 dicembre 2025,

In particolare con detta decisione l'Ente regionale ha ritenuto di prevedere che per l'esercizio dell'attività di psicologo è necessario che ciascun professionista presenti una CIA nella quale si determini quale o quali siano i locali nei quali viene esercitata l'attività, oltre altri adempimenti, il cui fine, riteniamo, sia quello di consentire a codesta P.A. di valutare l'idoneità della collocazione logistica.

Gli iscritti al sindacato ci segnalano perplessità per il fatto che la deliberazione prevede un obbligo esteso a tutti gli iscritti all'ordine, senza distinzione per il tipo di attività esercitata, senza tener conto del fatto che l'attività clinica con diretto contatto con il paziente viene esercitata solo da una parte degli iscritti.

Un notevole numero di professionisti esercita solo attività di docenza, o attività on line o altro senza aver diretto contatto con i pazienti.



Ulteriore perplessità sorge poi in relazione alla natura e classificazione dei locali idonei all'esercizio dell'attività.

Certo non sfugge che le sedute, anche in presenza fisica del paziente, si svolgono senza dover far ricorso a strumenti o altri supporti che richiedano autorizzazioni o omologhe. Alla luce di quanto esposto riteniamo di sottoporre all'attenzione dell'Ente il presente quesito al fine di chiarire:

- 1) Se siano tenuti alla presentazione della CIA prevista nella deliberazione n. 447 tutti i professionisti iscritti o soltanto coloro che esercitano attività sanitaria con contatto diretto con i pazienti;
- 2) Se siano tenuti alla presentazione della CIA i professionisti che esercitano l'attività on line
- 3) Se sia compatibile con l'esercizio dell'attività sanitaria dello psicologo, che è ovviamente attività di natura intellettuale, la destinazione catastale A/2 o A/3 dei locali adibiti ad esercizio dell'attività, in conformità con le altre professioni intellettuali.

Certi che codesto ente vorrà fornir ei chiarimenti del caso porgiamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(dot. Aldo Calderone)

**Si.Na.Psi.**  
Segreteria Generale  
Dott. Aldo Calderone